

numero			Bellinzona
2230	cl	1	27 maggio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca
Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Bern

Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale ai fini dell'introduzione della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale (RS 412.101)

Signor Consigliere federale,
signore e signori,

ringraziamo della possibilità di poter prendere posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale ai fini dell'introduzione della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale.

Contesto

Affinché la formazione professionale svizzera rimanga a lungo termine un elemento cardine del sistema economico e sociale occorrono non solo misure di sviluppo nazionali, ma anche misure sovranazionali, che ne permettano il posizionamento e il rafforzamento proattivo sulla scena internazionale.

Le misure previste devono permettere alla formazione professionale svizzera di mantenere il suo prestigio legato al forte orientamento al mercato del lavoro e favorire il riconoscimento dei titoli professionali svizzeri nel contesto internazionale. Le strategie da attuare vanno dalla divulgazione dei punti di forza del sistema formativo svizzero alla promozione del nostro modello presso gli attori esteri fino alla trasmissione delle competenze ai Paesi partner. A lungo termine l'obiettivo sovraordinato è quello di potenziare un sistema di formazione professionale d'avanguardia, anche grazie alla cooperazione internazionale. Il sistema deve costituire una solida base per la competitività delle imprese e, al tempo stesso, una valida opzione per l'integrazione del singolo nel mercato del lavoro.

Entrando nel merito della consultazione lo scrivente Consiglio di Stato esprime brevemente le seguenti considerazioni.

Revisione parziale dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101)

L'aggiunta del nuovo capoverso 1^{bis} all'articolo 64 OFPr è sostenuta dal Cantone Ticino.

La formulazione proposta per il nuovo capoverso indica che i provvedimenti di cooperazione internazionale in materia di formazione professionale sono prestazioni d'interesse pubblico e che una misura di cooperazione può essere finanziata se contribuisce al rafforzamento internazionale della formazione professionale svizzera.

Il Cantone Ticino fa proprio anche l'obiettivo del Consiglio federale di esportare il modello di formazione professionale all'estero, come sta avvenendo ad esempio verso gli Stati Uniti e l'India. Teniamo anche a sottolineare che, come emerge dai dati OSCE, risulta che i Paesi europei che dispongono di un sistema di formazione professionale duale siano maggiormente al riparo da fenomeni quali la disoccupazione giovanile. Riteniamo perciò che la politica indicata vada perseguita e sostenuta, in particolare per quanto ci riguarda, verso l'Italia, soggetta in modo preoccupante al fenomeno descritto.

Tenuto conto che gli impegni finanziari supplementari verranno richiesti tramite un credito d'impegno (art. 59 lett. b LFPr) approvato dal Parlamento per un periodo di quattro anni tramite il Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI), il Ticino assicura la sua piena disponibilità nel contribuire ad adottare soluzioni concordate nell'interesse generale.

La preghiamo di gradire, signor Consigliere federale, i sensi della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

N. Gobbi

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia a:

- delegato del Cantone per i rapporti confederali